ZABBAN – NOTARI – RAMPOLLA
& Associati
20123 – MILANO – VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 – FAX 02.43.337.337

ATTO

5 febbraio 2019
REP. N. 71.942/14.021

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

Repertorio n. 71942 Raccolta n. 14021

**ATTO INTEGRATIVO N.1**

**della CONVENZIONE DI CONCESSIONE**

**in data 22 dicembre 2014**

**a rogito notaio Filippo Zabban di Milano**

REPUBBLICA ITALIANA

5 febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di febbraio.

In Milano, Via Metastasio n. 5.

Avanti a me dottor FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i signori:

- FILIPPO SALUCCI, nato a Pesaro il giorno 19 maggio 1964, domiciliato per l'incarico in Milano, Piazza della Scala n. 2, che interviene al presente atto quale rappresentante del

Comune di Milano

con sede in Milano, Piazza della Scala n. 2, codice fiscale 01199250158, nella sua qualità di Dirigente Responsabile della Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia del Comune di Milano e di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano, tale nominato – rispettivamente – con Provvedimento del signor Sindaco del Comune di Milano n. 538977/2016 del 21 ottobre 2016 e con provvedimento del Vice Direttore Generale Area Territorio del Comune di Milano in data 18 ottobre 2016 (P.G. 531115/2016),

in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale di Milano in data 1 giugno 2018, n. 985, nonché della Determinazione Dirigenziale dalla Direzione Mobilità Ambiente ed Energia del Comune di Milano in data 20 dicembre 2018 (P.G. 0564415),

(di seguito anche il **Concedente** e/o il **Comune**);

**E**

- FABIO IGINIO TERRAGNI, nato a Milano il giorno 9 dicembre 1960, e
- RENATO ALIBERTI, nato a Baronissi il giorno 3 maggio 1964,

domiciliati per la carica presso la sede della società, che intervengono al presente atto, rispettivamente, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società

**"SPV Linea M4 S.p.A."**

o anche più brevemente "M4 SpA", con sede in Milano, Viale Gabriele D'Annunzio n. 15, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 49.345.500,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 08876260962, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-2054558,
muniti degli occorrenti poteri in forza di assemblea dei soci della società tenutasi in data 20 dicembre 2018 nonché in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 9 gennaio 2019, fatta dichiarazione dai predetti rappresentanti che si sono realizzati gli eventi dedotti come condizioni dalle predette delibere;

(di seguito anche **SPV M4 e**/o la **Concessionaria**);

- FEDERICO FIRMANI, nato a Mantova il giorno 23 gennaio 1978,
domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della società

"**ANSALDOBREDA S.p.A.**"

con sede in Napoli, Via Louis Bleriot n. 82, capitale sociale di Euro 10.000.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli al numero di iscrizione e codice fiscale 00109940478, Repertorio Economico Amministrativo n. NA-557390, società che detto rappresentante dichiara essere con unico socio e soggetta a direzione e coordinamento di Leonardo S.P.A.,
munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 8 gennaio 2019, n. 725 di repertorio a rogito Piera de Chirico, notaio in Napoli;

- ANTONIO SANGERMANO, nato a Torre del Greco il giorno 18 ottobre 1958, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della società

"ANSALDO STS S.p.A."

con sede in Genova, Via Mantovani n. 3/5, capitale sociale Euro 100.000.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova al numero di iscrizione e codice fiscale 01371160662, Repertorio Economico Amministrativo n. GE-421689, società che detto rappresentante dichiara essere soggetta a direzione e coordinamento di HITACHI LTD,
munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 8 gennaio 2019, n. 17.326/10.839 di repertorio a rogito Stefano Santangelo, notaio in Napoli;

- GERMANA MARIA LAURA MONTRONI, nata a Milano, il giorno 7 dicembre 1971, domiciliata per l'incarico presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della società

"Azienda Trasporti Milanesi S.p.A."

o, in forma abbreviata, "A.T.M. S.p.A.", con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 61, capitale sociale euro 700.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, al numero di iscrizione e codice fiscale 97230720159, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1573142, società che detto rappresentante dichiara essere con unico socio,

munita degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 21 dicembre 2018, n. 61.648 di repertorio a rogito Stefano Rampolla, notaio in Milano;

- MASSIMO FIORI, nato a Celano il giorno 5 settembre 1954,

domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della società

"SALINI IMPREGILO S.p.A."

con sede in Milano, Via dei Missaglia n. 97, capitale sociale Euro 544.740.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 00830660155, Repertorio Economico Amministrativo n. MI- 525502,

munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 9 gennaio 2019, n. 36.359 di repertorio a rogito Monica Giannotti, notaio in Roma;

- MATTIA BARALDI, nato a Milano il giorno 22 settembre 1972,

domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, che interviene al presente atto in rappresentanza della società

"SIRTI S.p.A."

con sede in Milano, Via Stamira d'Ancona n. 9, capitale sociale Euro 42.040.523,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 04596040966, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1759267,

munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 7 gennaio 2019, n. 170.669 di repertorio a rogito Alfonso Colombo, notaio in Milano;

- CLAUDIO NASTI, nato a Roma il giorno 12 settembre 1971,

domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, che interviene al presente atto in rappresentanza della società

"Hitachi Rail Italy S.p.A."

con sede in Napoli, Via Argine n. 425, capitale sociale Euro 68.000.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli al numero di iscrizione e codice fiscale 13264171003, Repertorio Economico Amministrativo n. NA- 937061, società che detto rappresentante dichiara essere con unico socio e soggetta a direzione e coordinamento di HITACHI RAIL EUROPE LIMITED,

munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale data 8 gennaio 2019, n. 17.327/10.840 di repertorio a rogito Stefano Santangelo, notaio in Napoli;

- GIOVANNI D'ALÒ, nato a Milano il giorno 9 maggio 1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della società

"ASTALDI Società per Azioni"

o in breve "ASTALDI S.p.A.", con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 196.849.800,00, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma al numero di iscrizione e codice fiscale 00398970582, Repertorio Economico Amministrativo n. RM-152353,

munito degli occorrenti poteri in forza di procura in data 28 gennaio 2019, n. 64143/19.711 di repertorio a rogito dottor Igor Genghini, notaio in Roma, rilasciata per la sottoscrizione del presente atto in esito all'autorizzazione rilasciata dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Fallimentare, con Decreto in data 23 gennaio 2019,

(le predette società ANSALDOBREDA S.p.A., ANSALDO STS SPA,
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., Salini Impregilo S.p.A., Sirti S.p.A.;
Hitachi Rail Italy S.p.A., ASTALDI Società per Azioni
di seguito anche i "**Soci Privati**")

- GUIDO MANNELLA, nato a Catanzaro il giorno 3 luglio 1962,

domiciliato presso la sede sociale, nella qualità di Presidente e Consigliere Delegato del

"**Consorzio MM4**"

o, in breve, "**CMM4**", con sede in Milano, via dei Missaglia n. 97, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 07781530964, Repertorio Economico Amministrativo MI- 1981386,
munito degli occorrenti poteri in forza di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2018,

(di seguito anche il **Costruttore**).

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

**premettono che:**

il presente Atto Integrativo n. 1 (l'**Atto** o l'**Accordo**) è sottoscritto anche dai Soci Privati e dal Costruttore quale conferma dell'impegno degli stessi ad operare in conformità alle previsioni del presente Atto, del Contratto di Costruzione e del Contratto di Gestione, fermo restando che né i Soci Privati, né il Costruttore assumono la qualifica di Parte del rapporto concessorio (gli **Ulteriori Sottoscrittori**).

Detti comparenti

**premettono inoltre che:**

(A) *I rapporti contrattuali*

(i) in data 16 dicembre 2014, i Soci Privati ed il Comune di Milano hanno costituito SPV M4 (atto a mio rogito in pari data, n. 67.119/11.702 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 6 in data 19 dicembre 2014 al n. 38007, 1T), società mista concessionaria della progettazione, costruzione e gestione della linea 4 della Metropolitana di Milano (la **Linea**);

(ii) in data 22 dicembre 2014, sono stati sottoscritti la Convenzione di Concessione ed i relativi allegati (la **Convenzione**) tra il Comune di Milano, nella qualità di concedente, e la predetta SPV M4 nella qualità di Concessionaria, nonché il Contratto di Finanziamento tra quest'ultima e gli Enti Finanziatori (atto a mio rogito in pari data, n. 67.169/11.724 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 6 in data 9 gennaio 2015 al n. 426, 1T);

(iii) con contratti in pari data, SPV M4, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5.1 della Convenzione, ha stipulato, con il Consorzio MM4, il Contratto di Costruzione e, con il Socio Gestore, il Contratto di Gestione;

(iv) il Piano Economico Finanziario Contrattuale, Allegato 2 alla Convenzione, prevede un importo complessivo dell'Opera pari ad Euro 1.682.368.011,76 (l'**Importo dell'Opera**) di cui Euro 1.527.837.316,44 quale corrispettivo contratto EPC (l'**Importo dei Lavori**); gli importi suindicati così come tutti gli importi indicati nel presente Atto sono al netto dell'IVA;

(v) il Cronoprogramma Generale di Costruzione (Rev. F), Allegato 4 alla Convenzione e al Contratto di Costruzione, e l'art. 9.1 (a) della Convenzione fissano il termine del Periodo di Costruzione in 88 (ottantotto) mesi a partire dal 22 dicembre 2014 sino al 22 aprile 2022, così come confermato dalle successive revisioni del Cronoprogramma Generale di Costruzione (Rev. G ed H), non contrattualizzate;

(vi) ai sensi dell'art. 9.1 (b) della Convenzione, il Periodo di Gestione della Linea è fissato in 282 (duecentottantadue) mesi decorrenti dall'emissione del N.O.E. (Nulla Osta Esercizio);

(B) *Le vicende che hanno interessato la realizzazione della Linea e le riserve iscritte*

(i) in corso di esecuzione della Concessione si sono rese necessarie variazioni in corso d'opera ai sensi dell'art. 25.1 della Convenzione;

(ii) altresì si sono verificati eventi che hanno determinato ritardi nell'esecuzione delle Opere Civili e delle Opere Tecnologiche rendendo non più realizzabile il Cronoprogramma Generale di Costruzione Rev. F, Allegato 4 alla Convenzione;

(iii) a fronte del rifiuto degli enti gestori dei Sotto-servizi di eseguire, a proprie spese, le modifiche alla rete di telecomunicazione interferente con i lavori di realizzazione della Linea, il Concedente ha proceduto ad adottare, nei loro confronti, ordinanze di esecuzione in danno e le Parti hanno disciplinato, con apposita lettera interpretativa della Convenzione del 12 maggio 2016, i termini dell'esecuzione in danno;

(iv) in relazione a quanto indicato ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) nonché ad ulteriori circostanze verificatesi a partire dall'1.1.2015 e sino al SAL n. 28 (per lavori a tutto il 30 aprile 2017), il Consorzio CMM4 ha formulato nei confronti della Concessionaria n. 68 riserve (le **Riserve**), per i titoli e gli importi meglio specificati nell'Allegato 1, per complessivi Euro 278.748.267,57 ed ha altresì elaborato e trasmesso al Concedente e alla Concessionaria una revisione del Cronoprogramma Generale di Costruzione (Rev. I) che ridetermina il Periodo di Costruzione in 103

(centotré) mesi (nota CMM4 del 9 marzo 2017 prot. CMM4/U/GM/CB/II/17/00661 atti del Comune di Milano PG 128151 del 16 marzo 2017). Nell'ambito delle Riserve, il Consorzio CMM4 ha richiesto il riconoscimento di maggiori costi anche per la maggior durata del Periodo di Costruzione, per il mancato riconoscimento di parte dei costi di costruzione della "*Variante San Cristoforo*" e per il mancato rimborso dei costi precedentemente riconosciuti dal Concedente ai sensi dell'art. 4.5 dell'*Addendum* al Contratto Accessorio (*id est* Euro 9.000.000,00), in conseguenza dell'avvenuta sospensione dei lavori nella c.d. Cerchia dei Bastioni durante il periodo Expo (cfr. Allegato 1 - riepilogo Riserve);

(v) le Riserve sono state esaminate dalla Concessionaria in data 12 dicembre 2017 e la relativa delibera del Consiglio di Amministrazione è stata trasmessa al Consorzio CMM4 che – conformemente al regolamento di gestione delle riserve sottoscritto in data 8 agosto 2017 dal Concedente, dalla Concessionaria e dal Consorzio CMM4 (il **Regolamento Riserve**) – ha attivato il Mandato Gestorio con comunicazione in data 21 dicembre 2017 prot. CMM4/U/GM/II/17/03816 atti del Comune PG. N. 581718/2017 del 22 dicembre 2017;

(vi) le vicende sopra descritte nel presente paragrafo (B) rientrano tra quelle che comportano il Riequilibrio ai sensi dell'art. 47 della Convenzione;

(vii) il ritardo maturato rispetto al Cronoprogramma Generale di Costruzione determina, *inter alia*, un Evento Rilevante ai sensi del Contratto di Finanziamento rispetto al quale è necessario procedere alla definizione di un Riequilibrio quale presupposto della richiesta agli Enti Finanziatori volta alla sanatoria delle violazioni dei Documenti Finanziari oggi in essere (anche ai fini della ripresa delle erogazioni del finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento), anche con riferimento alla lettera dell'8 giugno 2017 prot. 002825-2017;

(viii) parallelamente, il Concedente ha contestato il mancato adempimento da parte dei Soci Privati dell'offerta, a suo tempo formulata, di fornire al medesimo Concedente una sponsorizzazione finanziaria attraverso la fornitura, durante il periodo Expo, di un servizio sostitutivo di trasporto pubblico locale lungo la tratta Linate-Forlanini il cui valore concordato è pari a Euro 1.500.000,00;

(C) *La quantificazione degli oneri della sicurezza e della voce c.d. "controllo accessi"*

(i) dando seguito alle indicazioni ricevute dal RUP con lettera del 26 giugno 2013 PG. 428762/2013, la Concessionaria ha proceduto ad approfondire la quantificazione a misura degli oneri della sicurezza ed ha richiesto al Concedente una revisione del PSC (Piano della Sicurezza e Coordinamento) per un importo complessivamente pari ad Euro 175.924.527,15 (escluso il c.d. controllo accessi), applicando ai prezzi contrattualizzati nel PSC allegato alla Convenzione le quantità considerate corrette alla luce dell'incedere delle lavorazioni e richiedendo altresì che venissero inserite nel PSC voci originariamente non previste nel PSC contrattuale ma in astratto riconducibili, secondo la Concessionaria, agli oneri per la sicurezza;

(ii) il Concedente non ha condiviso la quantificazione effettuata dalla Concessionaria ai sensi del punto precedente e ha respinto la richiesta di riconoscimento di maggiori oneri della sicurezza, in parte perché relativi a voci non previste *ab origine* e, in altra parte, perché alcuni prezzi del PSC ritenuti non più coerenti con il mercato;

(iii) inoltre, il Concedente, in seguito ad alcuni approfondimenti sulle attività relative al c.d. "*controllo accessi*" e dopo aver esaminato i contratti sottoscritti e caricati nella banca dati prevista dal Protocollo di legalità e i relativi prezzi, ha contestato la congruità della voce di prezzo NP.PD.002 - *Sorveglianza ingresso*, relativa al c.d. "*controllo accessi*", anch'essa considerata nell'ambito degli oneri della sicurezza, ritenendo il prezzo applicato sostanzialmente non più coerente con i prezzi di mercato;

(D) *Le ulteriori risorse statali rese disponibili al Concedente*

(i) in data 13 settembre 2016, è stata sottoscritta tra il Governo e il Comune di Milano l'Intesa Istituzionale di Programma contenente Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Milano e l'area metropolitana, finalizzata, tra l'altro, al potenziamento dei collegamenti della Città con le proprie aree limitrofe (il **Patto per Milano**), il quale ha individuato la Linea Metropolitana 4 come intervento prioritario;

(ii) in tale ambito, sono stati stanziati, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ulteriori Euro 25.000.000,00 per "*Recepimento prescrizione raccomandazioni*

*Cipe, interscambio tra linee M4 e M3, stazione Sforza-Policlinico e altri interventi oltre che per l'attivazione della prima tratta funzionale*";

(iii) inoltre, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 587 del 27 dicembre 2017 ha assegnato *ex* art. 1 comma 140 della L. n. 232/2016, l'ulteriore contributo pubblico di Euro 103.500.000,00 in favore della linea Metropolitana 4 di Milano;

(iv) alla luce delle risorse rese disponibili, il Concedente, con comunicazione del 16 gennaio 2017, ha richiesto alla Concessionaria e al Consorzio CMM4 di studiare proposte per attivare progressivamente l'esercizio della Linea per tratte funzionali, che, al termine degli approfondimenti, sono state individuate in Linate-Forlanini FS, Linate-Dateo, Linate-San Babila (le **Tratte Funzionali**);

(E) *I Tavoli Tecnici*

(i) per la disamina e l'auspicata soluzione condivisa delle tematiche controverse di cui ai precedenti paragrafi (B) e (C) e per la verifica della fattibilità tecnica ed economica delle Tratte Funzionali, il Concedente, la Concessionaria e il Consorzio CMM4 hanno condiviso di soprassedere alla nomina della commissione di conciliazione prevista dall'art. 52 della Convenzione e dal Regolamento Riserve e di verificare l'esistenza dei presupposti per una soluzione transattiva attraverso un esame in buona fede delle circostanze di fatto che, *medio tempore*, hanno interessato la realizzazione della Linea, al fine di valutare se fosse possibile pervenire, in tempi brevi e con risparmio di costi, ad un accordo complessivo, posto che l'attivazione della commissione di conciliazione avrebbe avuto un campo applicativo limitato alle Riserve ed avrebbe inevitabilmente comportato un aggravio di tempi particolarmente critico a fronte della sospensione delle erogazioni del Contratto di Finanziamento da parte degli Enti Finanziatori. Per verificare l'esistenza di tali presupposti il Concedente, la Concessionaria e il Consorzio CMM4 hanno costituito specifici tavoli tecnici, la cui attività si è svolta da ottobre 2017 a gennaio 2018 (i **Tavoli Tecnici**);

(ii) nell'ambito dei Tavoli Tecnici, in particolare, il Concedente, la Concessionaria e il Consorzio CMM4 hanno condiviso:

(a) la maggior durata del Periodo di Costruzione rideterminata in 103 (centotré) mesi e il nuovo Cronoprogramma Generale di Costruzione Rev. L di cui all'Allegato 2 del presente Atto;

(b) la variazione dell'Importo dell'Opera conseguente all'approvazione in linea tecnica ed economica delle variazioni in corso d'opera di cui all'Allegato 3 del presente Atto, pari a complessivi Euro 27.337.140,12 e lo stanziamento di un importo aggiuntivo, per ulteriori variazioni in corso d'opera da ordinare dal Concedente il cui elenco è contenuto nell'Allegato 4 al presente Atto, pari a complessivi Euro 57.662.859,88;

(c) l'ulteriore importo massimo complessivo di modifica dell'Importo dell'Opera per le variazioni al progetto funzionali a consentire l'attivazione delle Tratte Funzionali di cui all'Allegato 5 pari ad Euro 37.579.527,00 al netto dei maggiori Costi di Gestione, comprensivo di tutti gli altri oneri, inclusi gli oneri di progettazione e la rivalutazione monetaria;

(d) la rideterminazione dei costi della sicurezza per l'originario Periodo di Costruzione di 88 (ottantotto) mesi per un importo totale di Euro 87.707.614,44 (escluso il c.d. *controllo accessi*) conformemente alla quantificazione eseguita dal CSP/CSE di cui Allegato 6;

(e) la rideterminazione del prezzo NP.PD.002 - *Sorveglianza ingresso* - relativo al c.d. "*controllo accessi*" pari ad Euro 13,57/ora e la sua applicazione fino al 31 dicembre 2018 e pari ad Euro 17,00/ora a partire dal 1 gennaio 2019 e la sua applicazione fino al termine originario del Periodo di Costruzione di 88 (ottantotto) mesi per un importo complessivo di Euro 20.073.318,02 come da Allegato 7;

(f) la rideterminazione dei costi inerenti alla Concessionaria per l'originario Periodo di Costruzione di 88 (ottantotto) mesi (gli **Oneri Rideterminati Concessionaria**) per un importo complessivo pari ad Euro 25.223.581,09, di cui: *i)* Euro 17.278.581,09 (cfr. R1 dell'Allegato 8) per la revisione degli importi delle attività di pertinenza della Concessionaria da inserire nel Quadro Economico Contrattuale aggiornato (**Quadro Economico Contrattuale Aggiornato o Quadro Economico Aggiornato**) di cui all'art. 18 del presente Atto, a totale rimborso del Concedente; *ii)* ed Euro 7.945.000,00 (cfr. R2

dell'Allegato 8) per la revisione dei costi inerenti al funzionamento della Concessionaria, da suddividersi tra i Soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione;

(iii) relativamente alla maggior durata del Periodo di Costruzione (+15 (quindici) mesi), il Concedente, la Concessionaria e il Consorzio CMM4 hanno verificato la correttezza dei conseguenti maggiori costi esposti sia dalla Concessionaria (i **Costi Inerziali Concessionaria)** sia dal Consorzio CMM4 e dai Soci Costruttori, ossia da Ansaldo STS S.p.a., Hitachi Rail Italy S.p.a., Sirti S.p.a. e da Salini-Impregilo S.p.a. e Astaldi S.p.a., questi ultimi nell'ambito di Metro Blu S.c. a r.l. (unitariamente: i **Costi Inerziali CMM4**). In particolare:

(a) con riferimento ai Costi Inerziali Concessionaria pari a Euro 15.326.059,09 (cfr. D dell'Allegato 8), il Concedente ha esaminato le quantificazioni e le voci esposte dalla Concessionaria, sia con riferimento agli importi per le attività di pertinenza della Concessionaria da inserire nel Quadro Economico Aggiornato (Euro 8.538.559,09 cfr. D1 dell'Allegato 8), sia con riferimento ai costi inerenti al funzionamento della Concessionaria (Euro 6.787.500,00 cfr. D2 dell'Allegato 8), condividendo, anche in qualità di socio pubblico, quanto rappresentato dalla Concessionaria e riportato nell'Allegato 8;

(b) relativamente ai Costi Inerziali CMM4 per un importo complessivo di Euro 75 milioni (confrontasi l'Allegato 9) il Concedente, per il tramite del proprio consulente KPMG, ha verificato la metodologia di quantificazione e la relativa coerenza nonché la corrispondenza ai bilanci civilistici e/o gestionali;

(iv) relativamente alla maggior durata del Periodo di Costruzione (+15 (quindici) mesi), per effetto delle rideterminazioni di cui ai precedenti punti (ii)(d) e (ii)(e), le Parti hanno calcolato analiticamente i maggiori oneri per la sicurezza (**Costi Inerziali Sicurezza**) e per il controllo accessi (**Costi Inerziali Controllo Accessi**), rispettivamente pari a Euro 14.624.364,63 ed Euro 4.021.248,00 (come da Allegati 6 e 7);

(v) tuttavia, con riferimento a tutti i Costi Inerziali di cui alle precedenti lettere (iii) e (iv), il Concedente non ha aderito alla richiesta, formulata dal Consorzio e dalla Concessionaria, di un loro integrale riconoscimento;

(F) *Gli ulteriori accordi sulle Riserve (Accordo sulle Riserve)*

(i) stanti le divergenze emerse nei Tavoli Tecnici di cui al precedente paragrafo (E), punto (v) e stanti le richieste della Concessionaria avanzate con le Riserve non accolte dal Concedente nei Tavoli Tecnici, il Concedente e la Concessionaria, con il consenso del Consorzio CMM4, al fine di superare le divergenze sulle Riserve iscritte sui documenti contabili e sulla ripartizione dei Costi Inerziali per la maggior durata del Periodo di Costruzione, nel prioritario interesse di dare corso con continuità alla realizzazione della Linea e per operare quanto prima il Riequilibrio ai sensi dell'art. 47 della Convenzione, hanno concordato anche quanto segue (l'**Accordo sulle Riserve**):

(a) il Concedente sulla base di proprie valutazioni e senza che questo costituisca nei confronti della Concessionaria e del Consorzio CMM4 riconoscimento delle ragioni avanzate con le Riserve, ritiene di poter corrispondere parzialmente i Costi Inerziali di cui al precedente paragrafo (E) punti (iii) e (iv) e segnatamente:

(i) Euro 45.000.000,00 per i Costi Inerziali CMM4;

(ii) Euro 9.195.635,45 per i Costi Inerziali Concessionaria;

(iii) Euro 8.774.618,78 per i Costi Inerziali Sicurezza;

(iv) Euro 2.412.748,80 per i Costi Inerziali Controllo Accessi;

(b) il Concedente, a solo scopo conciliativo e valutando l'opportunità, complessivamente intesa, di pervenire ad una soluzione transattiva che consenta di procedere con i lavori e di riattivare le linee di finanziamento al momento interrotte dagli Enti Finanziatori, ritiene, altresì, di poter accogliere parzialmente la Riserva n. 32 relativa alla c.d. "*Variante San Cristoforo*" riconoscendo un maggior importo pari ad Euro 4.236.000,00 e di non applicare le penali di cui all'art. 24.4 della Convenzione con riferimento al Periodo di Costruzione di 88 (ottantotto) mesi, avendo rideterminato concordemente tale Periodo di Costruzione in 103 (centotré) mesi;

(c) la Concessionaria ed il Consorzio CMM4, sulla base di proprie autonome valutazioni e senza che questo costituisca nei confronti del Concedente riconoscimento delle opposte ragioni avanzate dal Concedente medesimo, ritengono di poter accettare i minori riconoscimenti economici di cui alla

precedente lett. (a) rispetto agli importi di cui al precedente paragrafo (E), punti (iii) e (iv), rinunciando a tutte le Riserve nonché ai successivi aggiornamenti delle stesse sino alla data di sottoscrizione del presente Atto nonché alle ulteriori riserve iscritte successivamente al SAL n. 28 e sino alla data di sottoscrizione del presente Atto per un importo complessivo di Euro 390.752.468,97, ad eccezione della Riserva n. 66 che verrà trattata in sede di Riequilibrio;

(d) quanto alla Riserva n. 13, relativa al mancato pagamento dell'importo di Euro 9.000.000,00 di cui al precedente paragrafo (B) punto (iv) il Concedente e la Concessionaria, con il consenso del Consorzio CMM4, hanno convenuto che in linea con quanto richiesto dall'Autorità Anticorruzione nella istruttoria sul monitoraggio della Linea 4, la determinazione dei soli "*costi vivi*" sostenuti dal Consorzio CMM4 sarà rimessa alla procedura conciliativa di cui all'art. 52 della Convenzione, se la commissione di conciliazione sarà in quel momento costituita. Ove non lo fosse, la proposta conciliativa di cui all'art. 52.6 della Convenzione sarà rimessa ad un esperto indipendente individuato di comune accordo oppure dal Presidente del Tribunale di Milano;

(G) *Quadro Economico Aggiornato*

(i) il Quadro Economico Aggiornato, qui Allegato 13, recepisce quanto oggetto del presente Atto integrativo oltre a ricostituire la voce Imprevisti (anche "Rischi Tecnici Prospettici"); le singole voci variate e rappresentate nel Quadro Economico Aggiornato non rappresentano, in alcun caso, riconoscimenti economici di tipo indennitario o risarcitorio, costituendo l'importo aggiornato del valore dell'investimento rispetto a quanto previsto nella Convenzione, a cui corrispondono prestazioni assoggettate ad IVA ai sensi di legge;

(H) *Pareri e condizioni*

(i) il presente Atto è trasmesso dalla Concessionaria agli Enti Finanziatori per il loro consenso ai sensi dell'art. 18.12 lett. b e dell'Allegato 7 (*Facoltà Riservate*) Parte 2 (*Convenzione*) del Contratto di Finanziamento, assenso che costituisce condizione

sospensiva dell'efficacia del presente Atto, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 19 del presente Atto;

(ii) le Parti si danno altresì atto che l'approvazione del presente Atto da parte degli Enti Finanziatori non determina, per sé, il superamento delle violazioni del Contratto di Finanziamento e che gli Enti Finanziatori avranno la necessità di verificare il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario sulla base del nuovo Piano Economico Finanziario Contrattuale, anch'esso soggetto al consenso degli Enti Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento, fermi restando gli impegni economici e le obbligazioni assunti dalle Parti con il presente Atto. Al riguardo, la Concessionaria provvederà alla presentazione di un'espressa richiesta di *waiver* agli Enti Finanziatori nonché a porre in essere le modifiche dei Contratti di Progetto e dei Documenti Finanziari, in forma e sostanza soddisfacente per gli Enti Finanziatori, necessarie per dare esecuzione alle previsioni del presente Atto e garantire il rispetto dei Documenti Finanziari;

(iii) laddove, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'Atto da parte degli Enti Finanziatori, non sia stato possibile ottenere il consenso di questi ultimi, le Parti valuteranno se prorogare il termine di verifica della condizione sospensiva.

Tutto quanto sopra premesso e considerato tra i comparenti come sopra costituiti si conviene e si stipula quanto segue.

## PARTE I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Premesse e Allegati

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte essenziale ed integrante del presente Atto con valore di patto.

### Art. 2 – Definizioni

2.1 I termini con l'iniziale maiuscola contenuti nelle Premesse e nell'articolato del presente Atto, ove non diversamente specificato, hanno il significato attribuito dall'Allegato 1 della Convenzione.

2.2 Gli ulteriori termini con l'iniziale maiuscola non ricompresi nell'Allegato 1 alla Convenzione hanno il significato attribuito con il presente Atto.

### Art. 3 – Oggetto

3.1 Con il presente Atto, il Concedente e la Concessionaria, in esecuzione dell'art. 47 della Convenzione, concordano gli elementi da considerare ai fini del Riequilibrio, risolvendo altresì le questioni controverse tra di esse insorte, anche adeguando/modificando, per quanto necessario, le previsioni della Convenzione.

3.2. La Concessionaria concorderà con il Concedente le eventuali modifiche alla Convenzione rese necessarie dall'armonizzazione delle previsioni del presente Atto con i Documenti Finanziari, tali comunque da non alterare sostanzialmente la Convenzione.

## PARTE II

### ATTO AGGIUNTIVO, ANCHE CON VALORE RICOGNITIVO

### Art. 4 – Cronoprogramma Generale di Costruzione e durata della Concessione

4.1 Il Cronoprogramma Generale di Costruzione Rev. F Allegato 4 alla Convenzione è sostituito dal Cronoprogramma Generale di Costruzione Rev. L Allegato 2 al presente Atto (**Cronoprogramma Atto Integrativo**).

4.2 Il Cronoprogramma Atto Integrativo Allegato 2 al presente Atto tiene conto

(i) della maggior durata di 15 (quindici) mesi del Periodo di Costruzione rideterminato in 103 (centotré) mesi a modifica dell'art. 9.1 (a) della Convenzione;

(ii) delle variazioni in corso d'opera di cui agli Allegati 3 e 4;

(iii) delle Tratte Funzionali di cui all'Allegato 5.

Il Cronoprogramma Atto Integrativo è stato concordato tra le Parti tenendo conto dei tempi di esecuzione delle attività di competenza del Concedente e di Enti Terzi specificamente indicati nella Relazione di Qualifica allegata sub. 2.

Fermo restando ogni altro obbligo informativo ai sensi della Convenzione, la Concessionaria si impegna a trasmettere al Concedente, ogni 6 (sei) mesi, un aggiornamento del Cronoprogramma di dettaglio fino al livello IX delle WBS (*Work Breakdown Structure*).

4.3 In ragione della maggior durata del Periodo di Costruzione, la durata della Concessione è rideterminata in 385 (trecentottantacinque) mesi, di cui 103 (centotré) mesi per il Periodo di Costruzione, con conseguente modifica di quanto previsto all'art. 9.1 lett. a) della Convenzione, e 282 (duecentottantadue) mesi per il Periodo di Gestione, restando immutata la previsione di cui all'art. 9.1 lett. b), che viene confermato.

4.4 Ai fini dei collaudi necessari al rilascio del NOE (Nulla Osta Esercizio) e all'Esercizio Commerciale della Linea ai sensi della Convenzione, le Parti si danno atto che l'apertura delle stazioni Sforza Policlinico e De Amicis nonché il collegamento della Stazione Sant'Ambrogio con la linea 2 è posticipata alla data del 31 dicembre 2023 (Opere Posticipate) e che, pertanto, la Concessionaria completerà le Opere Civili entro la data del 31 dicembre 2023. Fermo restando quanto previsto all'art. 24.4 della Convenzione in relazione alle penali da ritardo rispetto al Termine di Costruzione di cui all'art. 9.1 della Convenzione (come modificato dal presente Atto), in caso di mancato rispetto della data del 31 dicembre 2023 la Concessionaria sarà tenuta a corrispondere al Concedente una penale da ritardo, per le Opere Posticipate, pari ad 1/10 (un decimo) della penale giornaliera di cui all'art. 24.4.2 della Convenzione. Le penali saranno applicate con le modalità previste dal medesimo art. 24 della Convenzione. Il Periodo di Osservazione di cui all'art. 3.2. dell'allegato 5 della Convenzione (Protocollo di Disponibilità) decorrerà a partire dall' 1 gennaio 2024 o, se successiva, dalla data di completamento delle opere.

**Art. 5 – <u>Ricognizione di opere aggiuntive, varianti in corso d'opera e migliorie già approvate</u>**
**<u>in linea tecnica ed economica</u>**

5.1 L'Allegato 3, a fini meramente ricognitivi, riporta l'importo concordato di ciascuna delle opere aggiuntive, varianti in corso d'opera e migliorie ivi indicate, per l'importo complessivo di Euro 27.337.140,12.

5.2 Gli elaborati progettuali di ciascuna delle opere, delle varianti in corso d'opera e delle migliorie di cui all'Allegato 3 sono depositati presso il Concedente.

**Art. 6 – Ulteriori opere, varianti in corso d'opera e migliorie**

6.1 Ai sensi e secondo la disciplina di cui all'art. 25 della Convenzione, sempre e comunque nel rispetto degli artt. 11 e 22 della Convenzione, il Concedente richiede alla Concessionaria di sviluppare l'elenco di opere aggiuntive, varianti e migliorie di cui all'Allegato 4, che la Concessionaria si impegna a progettare (le **Ulteriori Richieste**). Per le Ulteriori Richieste, il Concedente mette a disposizione un contributo pubblico aggiuntivo massimo, inserito nel Quadro Economico Aggiornato di cui all'allegato 13, pari ad Euro 57.662.859,88 (**Importo Massimo Ulteriori Richieste**). Tale importo rappresenta il limite massimo della disponibilità finanziaria aggiuntiva per la realizzazione e la progettazione delle Ulteriori Richieste ed è comprensivo di tutti gli oneri, inclusi oneri della sicurezza, protocollo di legalità, controllo accessi e adeguamento monetario. Le Parti e il Consorzio CMM4 ritengono che l'Importo Massimo Ulteriori Richieste sia capiente sia con riferimento alle Ulteriori Richieste complessivamente considerate che con riferimento ai singoli importi di ciascuna di esse senza tener conto dell'impatto di eventi (tra cui la Forza Maggiore, il Fatto del Terzo) che, ai sensi della Convenzione, possano legittimare un incremento del costo delle singole Ulteriori Richieste. Le Parti confermano altresì che le opere relative alle Ulteriori Richieste saranno realizzate entro il Termine di Costruzione. Nello sviluppo della progettazione e della definizione di soluzioni tecniche ed esecutive in coerenza con le previsioni della Convenzione, le Parti, nelle rispettive competenze, si impegnano quindi a restare nei limiti dell'Importo Massimo Ulteriori Richieste e il Concedente si impegna ad assumere comportamenti finalizzati a rispettare l'Importo Massimo Ulteriori Richieste. Fermo restando che la presente previsione non pregiudica o limita i diritti delle Parti ai sensi della Convezione, qualora si verificassero sopravvenute richieste del Concedente e/o degli Enti

Competenti oppure eventi di Forza Maggiore, le Parti e il Consorzio CMM4 si impegnano a porre in essere ogni adeguamento possibile, in fase di sviluppo della progettazione, affinché l'Importo Massimo Ulteriori Richieste non venga superato e le tempistiche di acquisizione delle autorizzazioni e di realizzazione dei lavori delle Ulteriori Richieste rispettino il Cronoprogramma Atto Integrativo Allegato 2 al presente Atto.

Le Ulteriori Richieste indicate nell'Allegato 4 sono divise in due gruppi:

- Richieste prioritarie (**le Richieste Prioritarie**), che il Concedente considera essenziali e che la Concessionaria si impegna a progettare entro le scadenze di cui all'Allegato 4;
- Richieste secondarie (**le Richieste Secondarie**), che il Concedente considera complementari e che la Concessionaria si impegna a progettare entro le scadenze di cui all'Allegato 4.

6.2 **L'Allegato 4** contiene:

(i) la **denominazione** di tutte le Ulteriori Richieste e l'**importo stimato** per ciascuna di esse;

(ii) le **scadenze** per le seguenti attività, anche in deroga alle previsioni dei documenti contrattuali di cui all'art. 1.3 della Convenzione:

a. a cura della Concessionaria: consegna di una scheda descrittiva per ciascuna delle Ulteriori Richieste contenente gli elementi essenziali e preliminari alla redazione della progettazione definitiva;

b. a cura del Concedente: indicazione degli elementi e delle scelte necessarie per identificare i contenuti finali di ciascuna delle Ulteriori Richieste;

c. a cura della Concessionaria: consegna progettazione definitiva delle Ulteriori Richieste;

d. a cura del Concedente: termine di approvazione, eventualmente con prescrizioni, della progettazione delle Ulteriori Richieste.

Ove la Concessionaria non rispettasse le scadenze previste per le attività di propria competenza, in considerazione della necessità di definire quanto prima contenuti ed importi esatti delle Ulteriori Richieste, le Parti concordano che verrà applicata, a

titolo di sanzione, una trattenuta sul *quantum* dovuto per le attività di progettazione pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di progettazione (essendo quest'ultimo pari al 1% del valore delle opere da progettare). Ove il mancato rispetto del termine per la presentazione della progettazione definitiva fosse determinato dall'assenza delle indicazioni di competenza del Concedente oppure da richieste di modifica sopravvenute, il ritardo conseguente non sarà imputabile alla Concessionaria e, per essa, al Costruttore e sarà considerato come Fatto del Concedente o come Fatto del Terzo, a seconda della fattispecie concreta.

6.3 La valorizzazione economica di ciascuna opera aggiuntiva, variante o miglioria sarà effettuata in conformità all'art. 35 di Capitolato Speciale di Costruzione richiamato all'art. 1.3 della Convenzione.

6.4 E' sempre facoltà del Concedente, fermo restando l'obbligo di corrispondere alla Concessionaria il compenso per la progettazione eventualmente svolta, nei limiti del 1% (uno per cento) del valore delle opere e in proporzione all'avanzamento della progettazione stessa, eliminare una o più delle Ulteriori Richieste oppure sostituirle con altra/e richiesta/i di interesse pubblico.

## Art. 7 –Tratte Funzionali

7.1 Le Parti, anche visti i contributi pubblici stanziati a favore della Linea di cui alla lettera (D) delle Premesse, concordano di procedere ad attivare le seguenti Tratte Funzionali come da allegati 5 e 14 al presente Atto, entro i tempi di seguito indicati:

a) Linate – Forlanini FS, data di inizio dell'Esercizio Commerciale Tratta (come definito al successivo art. 7.3) entro il 31 gennaio 2021 (Prima Tratta Funzionale);
b) Linate – Dateo, data di inizio dell'Esercizio Commerciale Tratta entro il 30 giugno 2022 (Seconda Tratta Funzionale);
c) Linate – San Babila, data di inizio dell'Esercizio Commerciale Tratta entro il 30 dicembre 2022 (Terza Tratta Funzionale).

Il ritardo nella consegna dei progetti definitivi al Concedente, rispetto ai termini convenuti, non potrà essere addotto a giustificato motivo per il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma.

7.2 La Concessionaria s'impegna a consegnare al Concedente, per la relativa approvazione, i progetti definitivi, anche per stralci, delle Tratte Funzionali entro il 31 ottobre 2019 e il Concedente si impegna, anche tramite propri ausiliari, ad approvare in linea tecnica ed economica, anche con prescrizioni, i progetti entro 45 giorni dalla presentazione di ciascuno stralcio, applicando, per la valutazione economica, l'art. 35 del Capitolato Speciale Costruzione. L'importo complessivo per le Tratte Funzionali, comprensivo di tutti gli altri oneri, inclusi oneri di progettazione, oneri della sicurezza, oneri protocollo di legalità, oneri controllo accessi e rivalutazione monetaria, non potrà superare, con esclusione dei costi di gestione di cui al successivo art. 15, il valore massimo di Euro 37.579.527,00 (**Importo Massimo Tratte**) per lo sviluppo della progettazione e delle attività realizzative necessarie per l'esecuzione delle opere di cui all'Allegato 5. Ove, in esito alle approvazioni di cui al presente comma, effettuate anche per stralci, l'importo complessivo finale e unitario dei progetti definitivi delle Tratte Funzionali risulti superiore all'Importo Massimo Tratte, le Parti concordano che si procederà ad applicare una riduzione di pari misura su tutti i prezzi applicati nella valorizzazione delle Tratte Funzionali che consenta di rispettare il valore massimo concordato. Pertanto, le attività inerenti alle Tratte Funzionali verranno pagate in partita provvisoria in funzione dell'approvazione dell'ultimo stralcio di progettazione delle Tratte Funzionali e dell'eventuale predetto riallineamento. La Concessionaria si impegna a inserire analoghe previsioni nel Contratto di Costruzione opportunamente modificato per tenere conto delle Tratte Funzionali.

7.3 Entro i termini indicati all'art. 7.1, la Concessionaria si impegna a garantire l'avvio dell'Esercizio Commerciale di ciascuna Tratta Funzionale (**Esercizio Commerciale Tratta**) comprensiva delle seguenti stazioni: per la Prima Tratta Funzionale: Linate, Q.re Forlanini e Forlanini Fs; per la Seconda Tratta Funzionale: Argonne, Susa e Dateo; per la Terza Tratta Funzionale: Tricolore, San Babila, secondo i termini e alle condizioni indicate nel programma di esercizio delle Tratte Funzionali di cui

all'Allegato 14 al presente Atto (**Programma di esercizio Tratte**). Qualora l'Esercizio Commerciale Tratte non venga avviato entro i termini previsti al precedente art. 7.1, per ragioni diverse dalla Forza Maggiore o da un Fatto del Concedente o da Fatto del Terzo, la Concessionaria sarà tenuta, per la Tratta Funzionale in ritardo, al pagamento delle penalità giornaliere nelle misure e con le modalità indicate nell'Allegato 15, concordate sul presupposto che la somma delle penalità massime applicabili complessivamente alle Tratte Funzionali non potrà superare l'Importo Massimo Tratte. Come meglio esplicitato nell'Allegato 15, a ciascuna delle tre Tratte Funzionali è stato assegnato un importo massimo di penalità applicabile, a sua volta ripartito percentualmente per i periodi di ritardo considerati per singola Tratta Funzionale. Ove, all'esito dell'approvazione dell'ultimo stralcio dei progetti definitivi delle Tratte Funzionali, l'importo definitivamente congruito fosse inferiore all'Importo Massimo Tratte (il **Minore Importo Tratte**), il valore massimo di penalità assegnato a ciascuna Tratta Funzionale sarà proporzionalmente rideterminato applicando al Minore Importo Tratte l'originaria incidenza sull'Importo Massimo Tratte. L'importo massimo di penalità così rideterminato per ciascuna Tratta Funzionale verrà distribuito percentualmente, tra i periodi di ritardo considerati secondo quanto stabilito dall'Allegato 15, ricalcolando conseguentemente l'importo della penale giornaliera per ogni periodo di ritardo considerato. L'importo massimo delle penali complessivamente applicabili per le tre Tratte Funzionali non potrà in ogni caso eccedere il Minore Importo Tratte.

7.4 Le penalità di cui all'Allegato 15 saranno applicate mediante riduzione del corrispondente importo delle quote di Contributi in Conto Investimenti da corrispondere nel primo SAL successivo alle date a tal fine indicate nel medesimo Allegato 15.

7.5 Il riconoscimento economico in favore della Concessionaria per le Tratte Funzionali per l'importo massimo di Euro 37.579.527,00, non potrà, in alcun caso, includere aspetti indennitari o risarcitori e dovrà limitarsi a remunerare costi effettivamente sostenuti per attività/opere che, in assenza dell'apertura delle Tratte Funzionali, non avrebbero dovuto essere compiute.

7.6. A fronte del completamento di ciascuna Tratta Funzionale si procederà alla predisposizione dei verbali di accertamento di cui all'art. 230 del Regolamento. A tal fine troverà applicazione, con riferimento a ciascuna Tratta Funzionale, l'art. 34 della Convenzione nonché l'art. 35.1, 35.3, 35.6 e 35.7 anche per il rilascio del NOE relativo alla singola Tratta Funzionale. Si procederà nella medesima maniera per quanto concerne l'ultimazione dei lavori, la consegna e l'attivazione della Linea al netto delle Opere Posticipate, anche per quanto riguarda l'attivazione del NOE. Al completamento delle Opere Posticipate si procederà al collaudo finale tecnico amministrativo ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e delle previsioni della Convenzione.

Alla data di sottoscrizione di ciascun verbale di accertamento di cui all'art. 230 del Regolamento cesseranno, rispettivamente, le Polizze Assicurative di cui all'art. 45.4 lett. a) e c) e saranno presentate le Polizze Assicurative di cui all'art. 45.4 lett. b), d) ed e), con riferimento alla singola Tratta e alla Linea al netto delle Opere Posticipate.

La Polizza Assicurativa di cui all'art. 45.4 lett. (b) sarà presentata in occasione della redazione del verbale di accertamento di cui all'art. 230 del Regolamento della Prima Tratta Funzionale ed estenderà la propria efficacia, progressivamente, a far data dai successivi verbali di consegna, alle successive Tratte Funzionali e alla Linea al netto delle Opere Posticipate, con durata decennale e decorrenza, per ciascuna attivazione, dalla data del rispettivo verbale ex art. 230 del Regolamento.

La garanzia decennale delle Opere Posticipate, decorrerà dalla data di ultimazione delle stesse, nel loro complesso.

La garanzia biennale di fornitura decorrerà dalla data di ciascun verbale di accertamento.

## Art. 8 – Oneri della sicurezza e controllo accessi

8.1 Gli oneri della sicurezza per il Periodo di Costruzione di 88 (ottantotto) mesi sono rideterminati in complessivi Euro 87.707.614,44 conformemente a quanto previsto dall'Allegato 6 e secondo quanto risulta dal piano di sicurezza e coordinamento redatto dal CSP/CSE. Come effetto dell'aggiornamento del Cronoprogramma Generale di Costruzione per tenere conto dei 15 (quindici) mesi di ritardo, a tale

importo dovrà aggiungersi il valore dei Costi Inerziali Sicurezza, analiticamente calcolati in Euro 14.624.364,63, come da Allegato 6.

8.2 Il pagamento degli oneri di sicurezza avverrà a misura, fermo restando che, concordando le Parti sui prezzi e sulle quantità stimate, l'importo di cui al precedente art. 8.1 e, di conseguenza, l'incremento del Corrispettivo EPC, non è suscettibile di modifiche in aumento, se non a fronte di modifiche delle quantità determinate da Fatto del Concedente, Fatto del Terzo o Forza Maggiore, o per modifiche normative e regolamentari che, ai sensi dell'art. 47.3, possano legittimare una richiesta di Riequilibrio, restando comunque fermi i prezzi condivisi fino al termine del Periodo di Costruzione.

8.3 Il prezzo NP.PD.002 - *Sorveglianza ingresso* relativo al c.d. "*controllo accessi*" è rideterminato in complessivi Euro 20.073.318,02 come da Allegato 7 per il Periodo di Costruzione di 88 (ottantotto) mesi, secondo quanto risulta dal piano di sicurezza e coordinamento redatto dal CSP/CSE. Come effetto dell'aggiornamento del Cronoprogramma Generale di Costruzione per tenere conto dei 15 (quindici) mesi di ritardo, a tale importo dovrà aggiungersi il valore dei Costi Inerziali Controllo Accessi, analiticamente calcolati in Euro 4.021.248,00, come da Allegato 7.

8.4 Il pagamento degli oneri per il controllo accessi avverrà a misura, fermo restando che, concordando le Parti sui prezzi e sulle quantità stimate, l'importo di cui al precedente art. 8.3 e, di conseguenza, l'incremento del Corrispettivo EPC, non è suscettibile di modifiche in aumento, se non a fronte di modifiche delle quantità determinate da Fatto del Concedente, Fatto del Terzo o Forza Maggiore, restando comunque fermo il prezzo di Euro 17,00/ora (diciassette virgola zero zero/ora) per il periodo dall'1 gennaio 2019 sino al termine del Periodo di Costruzione.

8.5 Per effetto della rideterminazione degli oneri della sicurezza e del controllo accessi, e di quanto previsto negli Allegati 6 e 7, la somma eccedentaria corrisposta dal Concedente alla data di sottoscrizione del presente Atto sarà recuperata, senza l'applicazione di interessi, mediante detrazioni pro quota di pari importo a decorrere

dal primo SAL successivo alla sottoscrizione del presente Atto e per i successivi 30 SAL.

**Art. 9 – Oneri della Concessionaria**

9.1 Gli oneri della Concessionaria complessivamente e specificatamente disciplinati nel presente Atto sono costituiti dagli Oneri Rideterminati Concessionaria e dai Costi Inerziali Concessionaria, come rappresentati nell'Allegato 8. I primi attengono ai maggiori costi inerenti alla Concessionaria con riferimento al Periodo di Costruzione di 88 (ottantotto) mesi, mentre i secondi si riferiscono agli oneri indotti dalla protrazione del Periodo di Costruzione di 15 (quindici) mesi rispetto agli originari 88 (ottantotto) mesi.

9.2 Gli Oneri Rideterminati Concessionaria (cfr. R Allegato 8) a loro volta si suddividono in:

a) importi relativi alle attività di pertinenza della Concessionaria inseriti nel Quadro Economico Aggiornato pari a complessivi Euro 17.278.581,09 come da Allegato 8 (cfr. R1). Tale importo sarà interamente corrisposto dal Concedente previa presentazione dei certificati di rimborso da parte della Concessionaria, secondo le modalità di contabilizzazione già vigenti tra le Parti;
b) costi relativi al funzionamento della Concessionaria per il Periodo di Costruzione di 88 (ottantotto) mesi pari a Euro 7.945.000,00 come da Allegato 8 (cfr. R2). Tali costi verranno inseriti in sede di Riequilibrio del Piano Economico Finanziario Contrattuale, ed eventualmente nel relativo *Assumption Book*, e saranno interamente finanziati dai Soci che vi provvederanno mediante versamenti di capitale secondo le rispettive quote di partecipazione (Soci Privati 33,33% (trentatré virgola trentatré per cento) e Comune di Milano 66,67% (sessantasei virgola sessantasette per cento)), nel momento in cui risulteranno necessari e in ogni caso in conformità ai Documenti Finanziari opportunamente modificati per tener conto dell'impegno di versamento di Mezzi Propri ai sensi del presente Atto.

9.3 I Costi Inerziali Concessionaria (cfr. D Allegato 8), a loro volta si suddividono in:

a) importi relativi alle attività di pertinenza della Concessionaria inseriti nel Quadro Economico Aggiornato pari a complessivi Euro 8.538.559,09 come da Allegato 8 (cfr. D1), di cui il Concedente si farà carico per un importo di Euro 5.123.135,45. La rimanente quota di Euro 3.415.423,64 sarà a carico dei Soci Costruttori. Per l'intero valore di Euro 8.538.559,09 la regolazione avverrà previa presentazione da parte della Concessionaria dei certificati di rimborso al Concedente con l'indicazione, rispettivamente, della quota parte a carico di Concedente e Soci Costruttori, secondo le modalità di contabilizzazione già vigenti tra le Parti;
b) costi relativi al funzionamento della Concessionaria pari a complessivi Euro 6.787.500,00 come da Allegato 8 (cfr. D2). Tali costi verranno inseriti in sede di riequilibrio nel Piano Economico Finanziario Contrattuale, ed eventualmente nel relativo *Assumption Book*, e saranno finanziati dal Concedente per un importo di Euro 4.072.500,00 e dai Soci Costruttori per un importo di Euro 2.715.000,00.

In entrambi i casi sub a) e sub b), il contributo dei Soci Costruttori sarà versato come finanziamento soci non fruttifero e senza alterare la relazione tra i diritti economici e patrimoniali dei Soci derivanti dall'attuale struttura di capitale della Concessionaria per quanto precisato nell'Allegato 8 parte III e sarà riflesso nel nuovo Piano Economico Finanziario Contrattuale in sede di Riequilibrio e sarà oggetto di specifico impegno nei Documenti Finanziari. I Soci si impegnano, inoltre, in caso di liquidazione della Concessionaria e/o al termine della concessione e/o in caso di cessione anche parziale delle azioni del Socio (**Evento di Conversione**), secondo quanto ammesso dallo Statuto, a procedere alla conversione del finanziamento soci infruttifero secondo le modalità previste dall'Allegato 8 parte III.

## PARTE III

### ACCORDO TRANSATTIVO

### Art. 10 – Accordo sulle Riserve e sugli effetti economici del ritardo

10.1 Tenendo anche conto di quanto convenuto ai precedenti artt. 8 e 9, le Parti risolvono in via conciliativa, mediante reciproche rinunce e concessioni e sulla base di proprie autonome e distinte valutazioni, tutte le questioni controverse in essere alla data di sottoscrizione del presente Atto relative alle Riserve ed alla maggior durata del

Periodo di Costruzione nei complessivi termini di cui agli artt. 11, 12 e 13 del presente Atto.

10.2 La Concessionaria, con il consenso del Consorzio CMM4, rinuncia a tutte le Riserve per le quali il Consorzio CMM4 ha esercitato il Mandato Gestorio nonché ai successivi aggiornamenti/integrazioni delle Riserve stesse sino alla data di sottoscrizione del presente Atto, ad eccezione delle pretese avanzate dal Consorzio CMM4 con la Riserva n. 66 e di quanto previsto ai successivi artt. 11.7 e 13.

10.3 Le rinunce di cui al precedente art. 10.2 si intendono estese a tutti i fatti verificatisi sino alla data di sottoscrizione del presente Atto, anche se non oggetto di riserva pur essendo prevedibile, secondo l'ordinaria diligenza, che avrebbero potuto generare maggiori oneri e/o ritardi di esecuzione.

10.4 In ragione di quanto convenuto con il presente Atto, le Parti e gli Ulteriori Sottoscrittori dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a pretendere ciascuno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione o titolo per tutto quanto inerente alla realizzazione della Concessione sino alla data di sottoscrizione del presente Atto.

**Art. 11 –Costi Inerziali ed ulteriori riconoscimenti economici**

11.1 In ragione delle rinunce di cui al precedente art. 10, il Concedente riconosce alla Concessionaria i Costi Inerziali nella seguente misura:

(a) i Costi Inerziali CMM4 per l'importo massimo di Euro 45.000.000,00, salvo quanto previsto al successivo art. 11.3;

(b) i Costi Inerziali Concessionaria per l'importo di Euro 9.195.635,45 (di cui Euro 5.123.135,45 mediante inserimento nel Quadro Economico Contrattuale ed Euro 4.072.500,00 mediante inserimento all'interno del Piano Economico Finanziario Contrattuale in sede di Riequilibrio) come più dettagliatamente disciplinato all'art. 9.3;

(c) i Costi Inerziali Sicurezza per l'importo di Euro 8.774.618,78;

(d) i Costi Inerziali Controllo Accessi per l'importo di Euro 2.412.748,80.

11.2 I Costi Inerziali non riconosciuti dal Concedente ai sensi dell'art. 11.1 saranno a carico, rispettivamente, del Consorzio CMM4 per le voci (a), (c) e (d), e della Concessionaria e, per essa, esclusivamente dei Soci Costruttori per la voce (b) secondo quanto più dettagliatamente disciplinato all'art. 9.3.

11.3 I Costi Inerziali CMM4, per un importo complessivo di Euro 75.000.000,00, sono stati in quota parte ammessi a rimborso da parte del Concedente in ragione della verifica effettuata da KPMG, in qualità di *advisor* del Comune, sulla correttezza di quanto esposto esaminandone la corrispondenza e coerenza ai bilanci di esercizio e/o alla contabilità analitica per l'anno 2016 e al periodo 1 gennaio 2017 / 30 settembre 2017, secondo quanto indicato nell'Allegato 9.

Per consentire, comunque, una adeguata verifica delle spese effettivamente sostenute dal Consorzio CMM4, a seguito del ritardo dei 15 (quindici) mesi, le Parti concordano che i Costi Inerziali CMM4 saranno soggetti ad una puntuale verifica per tutto il quinquennio 2016-2020, secondo quanto disciplinato nell'Allegato 10 Parte II.

A tal fine il Consorzio CMM4 si obbliga a rendicontare le spese effettivamente sostenute fornendo al Concedente la medesima documentazione prodotta per la Verifica Iniziale come definita nell'Allegato 10.

Qualora la rendicontazione finale determinasse un valore dei Costi Inerziali CMM4 inferiore a Euro 75.000.000,00 la quota riconosciuta dal Concedente si ridurrebbe secondo lo schema contenuto nell'Allegato 10 Parte I.

11.4 I Costi Inerziali CMM4 di competenza del Concedente saranno corrisposti dal Concedente con le modalità indicate nell'Allegato 10 Parte II.

11.5 I Costi Inerziali Concessionaria di competenza del Concedente saranno corrisposti dal Concedente con le modalità indicate all'art. 9.3 lett. (a) e (b).

11.6 I Costi Inerziali Sicurezza e Costi Inerziali Controllo Accessi saranno corrisposti a misura, sino a concorrenza dell'importo riconosciuto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8.2 e 8.4.

11.7 Il Concedente, in relazione alla Riserva n. 32 relativa alla c.d. "*Variante San Cristoforo*", riconosce un maggior importo della stessa pari ad Euro 4.236.000,00 che sarà contabilizzato nel primo SAL successivo alla sottoscrizione del presente Atto.

**Art. 12 – Risoluzione interferenze e consegna delle aree pubbliche**

12.1 In ragione delle reciproche rinunce e concessioni di cui ai precedenti artt. 10 e 11 e di quanto convenuto agli artt. 8 e 9, il Concedente e la Concessionaria assumono i seguenti specifici obblighi:

(a) in ragione dell'interesse a collaborare con la Concessionaria affinché vengano rispettate le scadenze di cui al Cronoprogramma sub Allegato 2, il Comune si impegna, anche in deroga ai Documenti di Gara e alla Convenzione, a procedere alla consegna delle residue aree indicate all'Allegato 11 entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del progetto completo di cantierizzazione, e acquisito, da parte del Comune stesso, il parere della polizia locale;

(b) salvo diversi accordi tra le Parti, il Concedente e la Concessionaria si obbligano ad applicare per la rimozione delle residue interferenze degli enti gestori di telecomunicazioni la procedura di cui all'Allegato 12 secondo i tempi ivi indicati per le attività di propria competenza. La Concessionaria si obbliga anche ai tempi ivi indicati con riferimento alle attività di competenza dei propri affidatari, non rispondendo invece dei tempi per le attività degli enti gestori; con riferimento a questi ultimi la Concessionaria si impegna a porre in essere ogni sforzo perché le attività degli enti gestori si svolgano in maniera tempestiva e coerente con il Cronoprogramma Allegato 2 al presente Atto.

12.2 Restano salvi i casi di Forza Maggiore, Fatto del Terzo o Fatto del Concedente come disciplinati dalla Convenzione nonché ogni altro diritto ai sensi della Convenzione non espressamente derogato ai sensi del presente Articolo 12.

**Art. 13 – Ulteriori pattuizioni in merito alla riserva 13**

13.1 Con riferimento alla Riserva n. 13, le Parti convengono di rimettere la determinazione dei soli "*costi vivi*" sostenuti dal Consorzio CMM4 nel periodo Expo di cui alla premessa (F) sub (d), che verranno interamente contabilizzati nel primo SAL successivo alla loro quantificazione, alla procedura conciliativa di cui all'art. 52 della Convenzione se la commissione di conciliazione sarà in quel momento costituita. Ove non lo fosse, la proposta conciliativa di cui all'art. 52.6 della Convenzione sarà rimessa ad un esperto indipendente individuato di comune accordo oppure dal Presidente del Tribunale di Milano.

13.2 Nel primo SAL successivo all'accettazione delle Parti della determinazione di cui al precedente comma del presente articolo oppure alla definitiva pronuncia resa ai sensi dell'art. 52.7, il Concedente riconoscerà alla Concessionaria il valore dei *costi vivi* così determinati, fermo restando che la Concessionaria accetta sin d'ora che il relativo Contributo in Conto Investimenti sia ridotto dell'importo di Euro 1.395.000 in ragione della mancata prestazione del contributo finanziario per il servizio sostitutivo di cui alla precedente premessa B(viii), che si concreterà in una corrispondente rinuncia da parte del Costruttore ad un corrispondente importo di corrispettivo ai sensi del Contratto di Costruzione. Resta inteso che nel caso in cui la somma algebrica del valore dei *costi vivi* risultasse negativa, la somma sarà trattenuta dal primo SAL utile e corrisponderà, secondo il principio del *pass-through* contrattuale, ad una conseguente trattenuta a valere sul Contratto di Costruzione.

13.3 Il Socio Gestore provvederà a corrispondere direttamente al Concedente il residuo indennizzo per l'importo di Euro 105.000,00 a fronte della mancata prestazione del contributo finanziario di cui alla precedente premessa B (viii) ferma restando la rinuncia del Concedente ad avanzare qualsivoglia pretesa nei confronti della Concessionaria in caso di mancato adempimento, totale o parziale, da parte del Socio Gestore.

13.4. Il presente Atto non limita i diritti della Concessionaria con riferimento ad ogni evento o circostanza che possa legittimare una richiesta di Riequilibrio ai sensi dell'art. 47 della Convenzione, fermo restando che, ai fini dell'applicazione dell'art. 47.3 (xii), vale quanto pattuito all'art. 8.2 del presente Atto.

## PARTE IV

### DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

### Art. 14 – Penalità relative al Termine di Costruzione

14.1 La Concessionaria porrà in essere ogni migliore sforzo organizzativo ed esecutivo per completare la Linea anticipatamente rispetto al Termine di Costruzione come modificato al precedente art. 4.2 (i) a parità di costi da sostenere.

14.2 La penalità di cui all'art. 24.4.2 della Convenzione sarà applicata al Termine di Costruzione come modificato al precedente art. 4.2 (i).

### Art. 15 – Costi di Gestione e Contratto di Gestione

15.1 Le modalità di esercizio delle Tratte Funzionali e i relativi costi di gestione (i **Costi di Gestione Tratte**) sono disciplinati dall'Allegato 14.

15.2 Gli articoli da 36 a 43 della Convenzione troveranno applicazione solo dopo l'entrata in esercizio dell'intera Linea.

### Art. 16 – Contributi in Conto Investimenti

16.1 Tutti gli importi convenuti con il presente atto sono coperti mediante Contributi in Conto Investimenti senza alcun incremento dell'ammontare del Contratto di Finanziamento.

### Art. 17 – Adeguamento dei Contratti di Progetto

17.1 La Concessionaria, con il consenso del Consorzio CMM4 e del Gestore, si obbliga nei confronti del Concedente ad adeguare il Contratto di Costruzione e il Contratto di Gestione per recepire quanto previsto nel presente atto ai sensi dell'art. 5.1 (ii) della Convenzione.

### Art. 18 – Quadro Economico Contrattuale Aggiornato

18.1 Il Quadro Economico Contrattuale Aggiornato, Allegato 13 al presente Atto, include:

a) il Nuovo Importo dell'Opera comprensivo:

(i) dell'importo complessivo di cui all'art. 5.1 e dell'importo complessivo massimo di cui agli artt. 6.1 e 7.2;

(ii) della rideterminazione dei costi della sicurezza e del controllo accessi per il Periodo di Costruzione di 88 (ottantotto) mesi;

(iii) dei Costi Inerziali CMM4 riconosciuti dal Concedente;

(iv) dei Costi Inerziali Sicurezza riconosciuti dal Concedente;

(v) dei Costi Inerziali Controllo Accessi riconosciuti dal Concedente;

b) gli Oneri Rideterminati Concessionaria secondo quanto previsto nell'Allegato 8 (cfr. R1);

c) i Costi Inerziali Concessionaria secondo quanto previsto nell'Allegato 8 (cfr. D1);

d) l'importo complessivo di Euro 22.700.000,00 per la ricostituzione della voce "*Rischi Tecnici Prospettici*";

e) importo rivalutazione monetaria pari a Euro 100.136.306,85.

**Art. 19 – Aggiornamento Piano Economico Finanziario Contrattuale**

19.1. Nelle more dell'acquisizione del consenso di cui alla premessa H, le Parti procederanno, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, a riflettere quanto convenuto nel presente Atto nel Piano Economico Finanziario Contrattuale, che sarà efficace al momento dell'avverarsi della condizione sospensiva di cui alla premessa H sopra citata. Ove necessario, le Parti valuteranno se prorogare il termine di 30 (trenta) giorni di cui al presente comma 1.

19.2. Le Parti si danno atto che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario Contrattuale avverrà ai fini del Riequilibrio e dovrà altresì riflettere tutti i Costi Finanziari derivanti dalle modifiche dei Documenti Finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente Atto (con particolare riguardo agli oneri finanziari conseguenti l'estensione del Periodo di Disponibilità derivanti dalla modifica del Cronoprogramma Generale di Costruzione e del Periodo di Costruzione).

Il nuovo Piano Economico Finanziario Contrattuale dovrà altresì tener conto, al fine di garantire il Riequilibrio ai sensi della Convenzione:

(i) dell'introduzione, ad opera dell'art. 1, comma 629 lett. B) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, della modalità di liquidazione dell'IVA nota come scissione dei pagamenti IVA o "*split payment*" e sue successive modificazioni;

(ii) dell'effettivo costo derivante alla Concessionaria dall'applicazione della strategia di copertura del rischio di fluttuazione dei tassi di interesse (*hedging*) prevista nel Contratto di Finanziamento e dalla sottoscrizione dei relativi Contratti di Hedging, così come previsto nell'accordo sottoscritto in data 24 luglio 2015 tra la Concessionaria e il Concedente in relazione a quanto sopra.

* * *

I comparenti, anche ai fini del regolamento fiscale applicabile al presente Atto Integrativo, si danno reciprocamente atto che le pattuizioni ivi previste costituiscono modifiche e/o integrazioni delle pattuizioni già presenti nella Convenzione.

Dichiarano altresì che il presente Atto, in quanto soggetto a condizione sospensiva, sconta, in sede di registrazione, imposta fissa.

Si obbligano a denunciare il prodursi della condizione sospensiva medesima nel termine di legge.

Trattamento dati personali.

I comparenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità e con le modalità indicati nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

**<u>A richiesta dei comparenti si allegano al presente atto:</u>**

sotto la lettera "A" la nomina dell'Arch. Salucci a RUP;

sotto la lettera "B" la deliberazione della Giunta Comunale di Milano del giorno 1 giugno 2018;

sotto la lettera “C” la Determinazione Dirigenziale dalla Direzione Mobilità Ambiente ed Energia del Comune di Milano con avente P.G. 0564415 in data 20 dicembre 2018;

sotto la lettera “D” verbale dell’assemblea dei soci di "SPV Linea M4 S.p.A.";

sotto la lettera “E” verbale del Consiglio di Amministrazione di "SPV Linea M4 S.p.A.";

sotto la lettera “F” i poteri del rappresentante di ANSALDOBREDA S.p.A.;

sotto la lettera “G” i poteri del rappresentante di ANSALDO STS SPA;

sotto la lettera “H” i poteri del rappresentante di Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.;

sotto la lettera “I” i poteri del rappresentante di Salini Impregilo S.p.A.;

sotto la lettera “L” i poteri del rappresentante di Sirti S.p.A.;

sotto la lettera “M” i poteri del rappresentante di Hitachi Rail Italy S.p.A.;

sotto la lettera “N” i poteri del rappresentante del Consorzio MM4;

sotto la lettera “O”, in unico plico – a ragione delle non superate difficoltà tecniche emerse durante la sottoscrizione digitale:

-- l’allegato in Atto definito Allegato 1. Elenco riepilogativo Riserve iscritte al SAL n. 33 (per lavori a tutto il 28/02/2018);

-- l’allegato in Atto definito Allegato 2. Cronoprogramma Atto Integrativo e Relazione di Qualifica;

-- l’allegato in Atto definito Allegato 3. Elenco ricognitivo opere aggiunte, varianti e miglioramenti approvati;

-- l’allegato in Atto definito Allegato 4. Richieste prioritarie e secondarie;

-- l’allegato in Atto definito Allegato 5. Tratte Funzionali;

-- l’allegato in Atto definito Allegato 6. Tabella Oneri sicurezza;

-- l’allegato in Atto definito Allegato 7. Tabella Controllo Accessi;

-- l’allegato in Atto definito Allegato 8. Rideterminazione oneri Concessionaria;

-- l’allegato in Atto definito Allegato 9. Relazione KPMG costi inerziali CMM4;

-- l’allegato in Atto definito Allegato 10. Verifica e liquidazione Costi Inerziali CMM4;

-- l'allegato in Atto definito Allegato 11. Indicazione consegna aree residue;

-- l'allegato in Atto definito Allegato 12. Procedura per la risoluzione interferenze TLC;

-- l'allegato in Atto definito Allegato 13. Quadro Economico Aggiornato;

-- l'allegato in Atto definito Allegato 14. Programma di Esercizio Tratte Funzionali;

-- l'allegato in Atto definito Allegato 15. Penali Tratte Funzionali;

sotto la lettera "P" i poteri del rappresentante di ASTALDI Società per Azioni.

Omessa la lettura degli allegati per dispensa avutane dai comparenti.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con strumenti informatici da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio e da me letto a video ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono unitamente agli allegati con firma grafometrica acquisita mediante l'applicativo iStrumentum alle ore 16 e 45 circa.

Consta il presente atto di trentaquattro pagine sin qui.

Firmato Filippo Salucci

Firmato Fabio Iginio Terragni

Firmato Renato Aliberti

Firmato Federico Firmani

Firmato Antonio Sangermano

Firmato Germana Maria Laura Montroni

Firmato Fiori Massimo

Firmato Mattia Baraldi

Firmato Claudio Nasti

Firmato Giovanni D'Alò

Firmato Guido Mannella

Firmato Filippo Zabban

*(file firmato digitalmente)*